



UFF.: DOR/PF

Roma, 28.04.2020

PROT.: 202000004204/AG

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Ordinanza 11/2020

Responsabile dell'istruttoria: dr.ssa Maria Rosa Tedesco

8.1

Ai Presidenti degli Ordini
dei farmacisti

Loro sedi

Cari Colleghi,

desidero informarVi che, nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile, è stata pubblicata l'Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 (all. 1), adottata dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Dr. Domenico Arcuri, e con la quale è imposto il prezzo massimo di vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche che devono rispettare lo standard UNI EN 14683 (mascherine facciali ad uso medico tipi I, tipo II e tipo IIR).

In particolare, il Commissario Straordinario Arcuri, con la suddetta Ordinanza, ha stabilito che il prezzo delle mascherine in questione non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50 oltre IVA (attualmente fissata al 22%).

La decisione in questione nasce dalla necessità di assicurare la massima diffusione dei suddetti prodotti di protezione, anche in ragione del prevedibile relativo aumento della domanda in esito al prossimo avvio della "fase 2" e del fatto che questa circostanza potrebbe comportare, per le mascherine "chirurgiche", una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso alle stesse da parte della popolazione.

In ragione del provvedimento in esame, il prezzo massimo di € 0,50 centesimi (più Iva) per la vendita al pubblico delle mascherine chirurgiche deve essere esteso anche per le forniture in precedenza acquistate.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

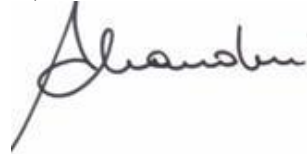
Al riguardo, Vi comunico che saranno avviate a breve delle trattative per la sottoscrizione di un protocollo tra il Commissario straordinario, la Federazione degli Ordini (per quanto attiene agli aspetti professionali e deontologici), Federfarma e Assofarm (per quelli di natura economica e sindacale) che potrebbe consentire, per le farmacie e le parafarmacie, l'acquisizione di importanti quantitativi di mascherine ad un prezzo inferiore a quello massimo fissato dall'ordinanza n. 11/2020; questo al fine di mettere i farmacisti italiani in condizione di massima protezione rispetto a ogni tipo di contestazione mossa in sede di attività ispettiva e di cedere a tutti i cittadini le mascherine chirurgiche al prezzo massimo stabilito, senza che questo rechi danno economico per gli stessi.

Inoltre, il suddetto accordo dovrà fissare modalità e condizioni per garantire un ristoro per gli acquisti effettuati negli ultimi giorni ad un prezzo superiore ai 50 centesimi.

Sarà mia cura aggiornarVi sugli sviluppi futuri.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)



All. 1

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

ORDINANZA 26 aprile 2020

Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11). (20A02353)

(GU n.108 del 27-4-2020)

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

Considerato che lo stesso art. 122 statuisce che rientra tra i compiti del Commissario straordinario attuare e sovrintendere a ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria, organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni genere di bene

strumentale utile a contenere e contrastare l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e organizzando ogni attivita' connessa;

Considerata la necessita' di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine «chirurgiche» in esito al prossimo avvio della cosi' detta «fase 2»;

Considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine «chirurgiche», ritenute «beni strumentali utili a fronteggiare l'emergenza» e, quindi, beni di primaria necessita', una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il piu' ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate;

Considerato che si ritiene necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo;

Considerato che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre 2019 e la tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione per le maschere facciali ad uso medico:

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;
pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 ;

Dispone:

Art. 1

Prezzi massimi
di vendita al consumo

Il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non puo' essere superiore, per ciascuna unita', ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2020

Il Commissario straordinario
Arcuri

Allegato 1

Mascherine facciali (Standard UNI EN 14683)

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40 ;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98 ;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60 ;
pressione di resistenza agli spruzzi: $\geq 16,0$;
pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30 .